



Vaglia Li'
Prot.

AVVISO SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In conseguenza delle misure straordinarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con DPCM 11 marzo 2020 e con il decreto legge "Cura Italia" n.18 del 17 Marzo 2020 il lavoro agile è la modalità di svolgimento ordinaria della prestazione lavorativa e quindi, ad eccezione dei servizi indifferibili, nessuna attività può essere ad oggi resa in presenza presso la sede degli Uffici.

Gli uffici sono attivi per garantire i servizi, compatibilmente con i limiti imposti dall'emergenza e con le esigenze della riorganizzazione in modalità agile in atto, e in particolare:

- la casella PEC comune.vaglia@postacert.toscana.it è presidiata e ogni deposito è effettuabile con invio di PEC, **compresi quelli relativi a istanze di autorizzazione paesaggistica**;
- la possibilità di monitorare l'andamento della propria pratica è garantita tramite il consueto servizio telefonico 055/5002460
- non è al momento possibile effettuare visura della documentazione cartacea presente presso l'archivio, benché per effetto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 co. 1 del DL 17 marzo 2020, la decorrenza del termine di Legge per la risposta da parte degli uffici **non equivale al diniego dell'istanza**;
- per gli appuntamenti dello sportello di orientamento già fissati tramite agenda prenotazioni on-line e che non si sono potuti o non si potranno svolgere in presenza è in fase di allestimento un canale telematico dedicato;

PRECISA

in merito quanto indicato nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. Edizione straordinaria anno 161 n.70, all'art. 103, che si riporta di seguito integralmente:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Si precisa altresì che tale sospensione interessa anche i termini per la resa dei pareri da parte della Sprointendenza.